

Chiarimenti dalle Entrate sul regime forfettario: il passaggio dal regime di vantaggio dei minimi è automatico

di [Federico Gavioli](#)

Pubblicato il 29 Novembre 2018

Il soggetto che nel 2014 ha avviato un'attività nel regime "dei minimi" per l'imprenditoria giovanile potrà passare al regime di vantaggio (quello dei "forfettari"), avendone i requisiti nel corso del 2018, e potrà usufruire dell'aliquota del 5% per i periodi che residuano al compimento del quinquennio (ossia per il solo anno 2018)

Il soggetto che nel 2014 ha avviato un'attività nel regime "dei minimi" per l'imprenditoria giovanile potrà passare al regime di vantaggio (regime forfettario) avendone i requisiti nel corso del 2018 e potrà usufruire dell'aliquota del 5 per cento per i periodi che residuano al compimento del quinquennio (ossia per il solo anno 2018).

L'[Agenzia delle Entrate con la risposta all'istanza di interpello n. 72, del 20 novembre 2018](#), ha chiarito che il soggetto che "provviene" dal regime di vantaggio e che nel 2014 aveva avviato l'attività, può entrare di diritto, nel corso del 2018, nel regime forfettario.

Il quesito

Un contribuente nel corso del 2014 aveva avviato un'attività di consulenza amministrativa avvalendosi del "regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità", di cui all'articolo 27, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#).

Avendone, a suo avviso, i requisiti, si pone il dubbio se:

- nel corso del 2018 possa aderire al regime forfettario;
- se possa, altresì, fruire dell'aliquota agevolata del 5 per le cd. start-up, per i contribuenti che iniziano l'attività, non essendo ancora decorsi i 5 anni contemplati dalla norma.

Il regime forfetario: cenni

Il **regime forfetario** introdotto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, meglio conosciuta come la [legge di Stabilità 2015](#), modificato in seguito dalla legge di Stabilità 2016, prevede, come i precedenti regimi di favore per le piccole imprese e i piccoli professionisti, rilevanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili, e **consente**, altresì, **la determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a un'unica imposta in sostituzione di quelle ordinariamente previste, nonché di accedere ad un regime contributivo opzionale per le imprese.**

Il regime forfetario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un'attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dal co. 54, dell'art.1, della legge di Stabilità 2015, e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione previste dal successivo co. 57.

Come chiarito con [circ. n. 6/E del 2015, dell'Agenzia delle Entrate](#), a differenza di quanto previsto per il regime fiscale di vantaggio, possono accedervi i soggetti già in attività.

Il regime in esame, inoltre, non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagra

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento